



42

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere

alla udienza pubblica del 24.09.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3227 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

DELLA VEDOVA MONICA elett.te dom.to in Roma, via Valdinievole n.11, presso lo studio dell'avv.to Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso di primo grado

APPELLANTE

E

INPS elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv.to Daniela Adimari

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n.2991/2017 del Tribunale di Roma depositata il 28.3.2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Monica Della Vedova, premesso che con nota del 10.11.2014 l'INPS le aveva chiesto in restituzione la somma di € 3656,28, ha agito in giudizio contro l'Istituto per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito.



1.1. Nella resistenza dell'Inps, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp att cpc.

1.2. Il primo giudice ha osservato che <Le doglianze della ricorrente appaiono infondate sia perché le ragioni del recupero erano state regolarmente comunicate dall'Inps con nota del 18 aprile 2013 restituita al mittente per compiuta giacenza, sia perché la stessa non ha fornito com'era suo onere prova del suo diritto alla percezione delle somme oggetto di recupero>

2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Monica Della Vedova insistendo nel lamentare la violazione del principio del *clare loqui* e la violazione dell'art. 3 comma 10 legge n. 291/1988, assumendo la sussistenza di un errore dell'INPS, la mancanza di dolo nella propria condotta e invocando anche il disposto dell'art. 1227 c.c.

2.1. Si è costituito in giudizio l'INPS resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.2. Previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3. L'appello è infondato e deve essere respinto.

4. Nella gravata sentenza si legge che *<La ricorrente risulta titolare di assegno mensile cat invciv n.7458676 con decorrenza marzo 2000. A seguito di domanda di aggravamento presentata il 21 maggio 2012 la commissione riconobbe la ricorrente invalida 67% (cfr verbale del 13.6.12 in atti) . Conseguentemente l'Inps, con raccomandata datata 18 aprile 2013 comunicò alla ricorrente il ricalcolo della prestazione a seguito del quale risultò che la stessa aveva percepito per il periodo 1 giugno 2012 - 31 maggio 2013 l'importo di euro 3656,28 in più. Detta comunicazione risulta trasmessa alla ricorrente a mezzo raccomandata e restituita per compiuta giacenza il 28 maggio 2013. Successivamente, a seguito di ricorso giudiziario la prestazione venne ripristinata con decorrenza dalla data di revoca e l'istituto provvedeva a liquidare nuovamente la prestazione (cfr mod TE 08 del 3.1.14 in atti), che quindi, per il periodo giugno 2012-maggio 2013 è stata pagata due volte. Il recupero dell'Inps, quindi, scaturisce dalla duplicazione di pagamento della medesima prestazione> .*

4.1. I fatti per come ricostruiti in sentenza non solo non sono contestati, ma risultano sostanzialmente ammessi laddove l'appellante riconosce di avere percepito, per il periodo giugno 2012-maggio 2013 due volte le stesse somme: una volta, nonostante l'intervenuta revisione della percentuale di invalidità ridotto al 67% nella commissione del 12.5.2012, con esclusione quindi del requisito sanitario per accedere alla prestazione, l'altra in esecuzione della pronuncia giudiziaria che ha ricostituito il diritto all'assegno dalla data della predetta revoca. Si legge, infatti, nell'atto di appello che "è vero che la prestazione è stata pagata due volte".

4.2. Tale precisazione priva di pregio la prima censura con cui l'appellante insiste nel lamentare la violazione del principio del *clare loqui*, che, al di là di ogni altra considerazione, deve ritenersi superata dall'incontestata ricostruzione dell'oggetto dell'indebito qui in discussione.



5. Per il resto, ad avviso dell'appellante il doppio pagamento sarebbe imputabile ad errore dell'Inps e per ciò solo la somma non sarebbe ripetibile, attesa la propria buona fede.

5.1. La tesi non può essere condivisa.

5.2. Innanzitutto va rilevato che l'indebito in discussione si è formato su una prestazione assistenziale, sicché non trovano applicazione la disciplina dell'art.13 l. n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale.

5.3. Inconferenti sono i richiami all'art. 3 comma 10 legge n. 291/1988 e 37 legge n. 448/1998, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, nella specie è in discussione il "doppio pagamento" della prestazione assistenziale nel periodo giugno 2012-maggio 2013, conseguente all'intervenuta pronuncia giudiziaria, che ha ripristinato l'assegno mensile in precedenza revocato dall'Istituto sulla scorta della ridotta invalidità accertata in sede di aggravamento.

5.3. Quello in rilievo è un indebito regolato dall'art. 2033 c.c., di cui sussistono tutti i presupposti.

5.4. E' pur vero che la giurisprudenza di legittimità esclude l'applicabilità del principio generale di ripetizione dell'indebito di cui alla citata norma, ritenendo di contro applicabili i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla stessa giurisprudenza di legittimità, "la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (da ultimo Cass. n. 13223/2020).

5.4. Il caso in esame, però, esula dalle ipotesi ricostruite dalla S.C. e la disciplina regolatrice, ad avviso del Collegio, non può che essere rinvenuta nel richiamato principio generale.

5.5. Anche a voler tenere conto dell'elaborazione giurisprudenziale citata, non può non rilevarsi come la stessa si incentri sul principio di affidamento dell'assicurato in buona fede, che nella specie, contrariamente a quanto affermato nel gravame, non può ritenersi sussistente.

5.6. Ed invero la Della Vedova quando ha notificato all'INPS il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma il 29.10.2013 ex art. 445 bis cpc, ottenendo il riconoscimento della prestazione che le era stata in precedenza revocata, con pagamento degli arretrati dalla data della revoca, era a perfetta conoscenza di avere già percepito per il periodo in discussione i ratei dell'assegno mensile, affatto restituiti, sicché nessun affidamento in buona fede può ritenersi tutelabile.

5.7. Nella specie, inoltre, non può neppure configurarsi un errore dell'INPS, atteso che l'Istituto ha dato esecuzione ad un sopraggiunto provvedimento giudiziario, al quale non poteva opporre la più complessa vicenda che interrogava con l'assistita.

5.8. La tesi dell'appellante si traduce nella pretesa di volere trattenere somme che non le sono obiettivamente dovute, perché costituiscono la duplicazione di



una prestazione già percepita, caratteristica che connota la controversia in esame, sottraendola a principi e discipline dettate per ben altre ipotesi.

6. Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp att cpc, stante il tenore della dichiarazione in atti.

6.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello;
spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 24.9.2020

IL PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario

